

Recentemente sono state apportate alcune modifiche relative alle modalità per diventare volontario di protezione civile. Tali modifiche sono contenute nel DPReg 07.10.2009 n. 0279/Pres., pubblicato nel BUR n. 42 dd. 21.10.09. Si riportano qui di seguito i contenuti delle modifiche del DPReg 07.10.2009 n. 0279/Pres.

DPREG 07.10.2009 n. 0279/pres.

Modifiche al Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 01016 (Regolamento di attuazione della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale).

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 01016 (Regolamento di attuazione della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale))

1. L'articolo 15 del Decreto del Presidente della Giunta 01016/1978 viene sostituito dal seguente articolo:
 1. "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale 8/1977, ogni Comune deve aggiornare, nella banca dati delle risorse di protezione civile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140 (Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile), l'elenco dei volontari con specializzazione antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di protezione civile iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
 2. **Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, è necessario presentare istanza al Sindaco, il quale verifica il possesso dei seguenti requisiti:**
 - a) **età non inferiore ai 16 anni;**
 - b) **idoneità psicofisica da accertarsi mediante visita medica effettuata nell'ambito dell'attività di monitoraggio sanitario a cura della Protezione Civile della Regione;**
 - c) **buona condotta;**
 - d) **consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, per i volontari minorenni.**
 3. **I volontari appartenenti ai Gruppi comunali di protezione civile, fino al compimento del diciottesimo anno di età possono essere iscritti all'elenco dei volontari con specializzazione antincendio boschivo di cui al comma 1,**

esclusivamente per finalità formative e non per l'impiego in attività di estinzione di incendi boschivi.

4. La **cancellazione dalla banca dati delle risorse di protezione civile** di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 140/2002 di un volontario di protezione civile, compresi i volontari con specializzazione antincendio boschivo, **è disposta dal Sindaco o dalla Protezione Civile della Regione nei seguenti casi:**

- 1) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui sopra;**
- 2) ingiustificate e ripetute assenze durante le attività di protezione civile;**
- 3) negligenza nell'espletamento del proprio servizio;**
- 4) inosservanza degli indirizzi operativi impartiti dalla Protezione Civile della Regione."**